

n. 10/2022 MARCO MARINI Piano liquidazione



**Tribunale Ordinario di Teramo**

Ufficio fallimentare

IL GIUDICE DELEGATO,

Letto il Programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 104 *ter* l.f., visibile in data odierna al telematico e depositato dal liquidatore;

rilevato che il Comitato dei Creditori non si è ancora costituito;

visti gli artt. 41, quarto comma, e 104 *ter* l.f.,

**APPROVA**

il Programma di liquidazione depositato in via telematica dal liquidatore e visibile in data odierna ed autorizza l'esecuzione degli atti ad esso conformi.

Teramo, 12/08/2022

Il Giudice delegato  
dott. Giovanni Cirillo

TRIBUNALE DI TERAMO

UFFICIO FALLIMENTARE

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

PROC. N.RO 10/2022 R.G. P.L.P.

“MARINI MARCO”

GIUDICE: DOTT. GIOVANNI CIRILLO

LIQUIDATORE: DOTT. LORENZO TULLII

---

**PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE**

Ill.mo Signor Giudice

Egregi Signori Creditori

Egregio Sig. Marini Marco

il sottoscritto Dott. Lorenzo Tullii in qualità di liquidatore della procedura in epigrafe nominato con decreto di apertura della liquidazione del 27.5.2022,

premessi che

- le operazioni di inventario, ex art. 14 sexies L.3/2012, si sono tenute il giorno 27.7.2022 alla presenza del sovraindebitato Sig. Marini Marco (**doc. 1**);
- che il programma assicura la ragionevole durata della procedura;
- pur non essendo prevista la specifica approvazione del programma di liquidazione, lo stesso viene comunque sottoposto al parere dei Creditori ed al controllo del Giudice che dovrà verificare la conformità allo stesso degli atti dispositivi posti in essere dal Liquidatore ai sensi dell'art. 14-novies comma 3 e 5 Legge 3/2012;

tanto premesso, ai sensi dell'art. 14-novies della Legge 3/2012, sottopone il seguente

**Programma di Liquidazione**

con l'impegno ad integrare i punti in relazione ad eventuali richieste di chiarimenti, ovvero ad apportarvi modifiche e/o integrazioni a seguito di osservazioni ovvero in caso di sopravvenute esigenze.

**I. PREMESSA**

Il presente programma di liquidazione viene redatto ai sensi dell'art. 14-novies della L. 3/2012 e contiene l'indicazione analitica dell'attivo indicato nel piano di liquidazione dal debitore, riscontrato in sede di inventario ed opportunamente

integrato con gli ulteriori elementi di fatto e di diritto indispensabili per la ricognizione e la valutazione delle componenti attive della liquidazione; il tutto ovviamente finalizzato al soddisfacimento dei creditori concorsuali.

Nella redazione dell'Inventario si è tenuto conto di quanto disposto dal Tribunale di Teramo con il decreto di apertura della liquidazione e, precisamente, che non sono compresi nella liquidazione:

- *ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice nella misura di Euro 2.490,00 mensili...;*
- *le eventuali risorse giacenti sul rapporto di conto corrente, per come meglio illustrato nella domanda di liquidazione del patrimonio.*

Per quanto attiene l'arredamento dell'appartamento attualmente occupato dall'ex coniuge del ricorrente e dai suoi figli, nel ricorso per l'ammissione alla procedura si dà atto che lo stesso è impignorabile ex art 514 c.p.c. e, pertanto, ex Art. 14 ter comma 6 lett. d) L. 3/2012 escluso dalla liquidazione con la precisazione che *"ove l'On.le Tribunale giunga a conclusioni diverse, essi beni verranno messi a disposizione del liquidatore"*; atteso che nel decreto del 27.5.2022 non vi sono *"conclusioni diverse"* sul punto i beni in questione non vengono inclusi nella liquidazione.

Nel ricorso per l'ammissione alla procedura il debitore ha dato atto *"di quote relative al T.F.R. maturato quale lavoratore dipendente presso azienda privata. L'importo a tale titolo accantonato alla data del 31.12.2020 ammonta a complessivi euro 3.639,84"*, circostanza che è stata riscontrata con le risultanze della Banca dati dell'Anagrafe Tributaria e dei Rapporti finanziari.

Tale asset non viene compreso nella liquidazione *"attesa la riscontrata pendenza del rapporto di lavoro e l'impignorabilità caratterizzante la natura della stessa"*; in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso della presente procedura sarà premura del sottoscritto operare le relative valutazioni in ordine alla eventuale attrazione della somma all'attivo ed integrare il presente programma di liquidazione.

\*\*\*

Il sottoscritto non ha ancora provveduto ad aprire un rapporto di conto corrente attesa l'assenza di liquidità.

## **II. L'INVENTARIO DEI BENI DA LIQUIDARE**

Il piano presentato dal debitore prevede la messa a disposizione dei creditori dell'intero suo patrimonio che, senza tenere conto dei beni che sono esclusi dalla liquidazione, risulta costituito da:

### **Beni Immobili**

- appartamento di civile abitazione al piano terra, con annessa area esterna (giardino) e terreno della superficie catastale di mq 630, sito in comune di Teramo, Via Insorti di Bosco Martese n. 74 (dati catastali: foglio 50, particella 1363, sub. 16, categoria A/2, cl. 1, consistenza 8 vani, superficie catastale 186 mq, R. € 475,14, Contrada Piano della Lenta, piano T.).

L'unità immobiliare è attualmente occupata dall'ex coniuge del ricorrente e dai loro tre figli; il Tribunale di Teramo con il decreto di apertura della liquidazione del 27.5.2022 ha autorizzato l'occupazione sino alla eventuale vendita ed aggiudicazione dell'immobile.

L'unità immobiliare (i) risulta analiticamente descritta e stimata nella relazione redatta dall'Arch. Sergio Procaccini (agli atti della procedura), il quale ha determinato in € 189.000,00 il relativo valore di mercato, (ii) è gravato da ipoteca di primo grado in favore di A.M.C.O. S.p.A. quale cessionaria del credito vantato da Banca Popolare di Bari S.p.A. succeduta a TERCAS Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo Spa.

- Locali adibiti ad officina/magazzino al piano seminterrato ed area esterna, il tutto sito in comune di Teramo, Via Ivangrad (dati catastali: foglio 50, particella 591, sub. 14 graffata con la particella 1407, sub. 3, categoria D7, z. c. 2, R. € 2.408,08, Via Ivangrad snc, piani S1 -T).

L'immobile è stato donato al ricorrente dai propri genitori con atto a rogito Notaio G.B. Bracone del 27.5.2022 (rep. 136.930) *"affinché lo stesso venga posto in vendita ad opera del nominato Liquidatore che provvederà poi alla distribuzione del ricavato in favore dei creditori"*.

Il bene immobile in oggetto (i) risulta analiticamente individuato e descritto nella relazione peritale redatta dall'Arch. Sergio Procaccini (agli atti della procedura) il quale ha determinato in euro 221.000,00 il valore di mercato, (ii) è gravato da ipoteca di primo grado nei confronti di Banco Marchigiano Credito Cooperativo Italiano.

### **Beni mobili e valori mobiliari**

- 1) Motociclo Yamaha Motor Espana S.A. targato DC17701 anno di prima immatricolazione 16.05.2007 (**doc. 2**);

Nel ricorso per l'ammissione alla procedura *"Attesa la vetustà e lo stato di conservazione del bene il ricorrente non ha ipotizzato alcun realizzo dalla vendita coattiva dello stesso"*.

Nel corso delle operazioni di inventario si è riscontrato che il bene in questione *"non è funzionante in quanto privo di batteria"*.

Considerato lo stato del bene, lo scrivente non ritiene economicamente conveniente procedere alla stima avvalendosi di soggetti specializzati.

- 2) Autovettura FORD FUSION G.MBH targata CT600TF, anno di prima immatricolazione 09.03.2005 (**doc. 3**).

Nel ricorso per l'ammissione alla procedura si dà atto che *"Il bene è sottoposto a fermo amministrativo dal 21.01.2020 ad esito di trascrizione operata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Teramo. Trattasi di mezzo di trasporto in pessimo stato di conservazione ed inutilizzato da tempo; si ritiene pertanto che la procedura non liquidi alcunché dalla vendita del bene in commento"*.

Nel corso delle operazioni di inventario il debitore ha dato atto che il bene in questione è *"privo di targa oggetto di furto"*; al riguardo il debitore ha prodotto la denuncia di furto sporta dinanzi la Stazione dei Carabinieri di Teramo in data 6.11.2021 (**doc. 1**).

Considerato lo stato del bene, lo scrivente non ritiene economicamente conveniente procedere alla stima avvalendosi di soggetti specializzati

- 3) Finanza esterna

Nel ricorso per l'ammissione alla procedura, il debitore ha dato atto e documentato l'impegno dei propri genitori:

- a donare, ad esito dell'intervenuta apertura della domanda di liquidazione del patrimonio, al proprio figlio un laboratorio artigianale sito in Teramo Località Piano della Lente affinché lo stesso venga posto in vendita ad opera del nominato Liquidatore che provvederà poi alla distribuzione del ricavato in favore dei creditori.

Tale impegno, come descritto in precedenza, è stato onorato.

- ad effettuare un apporto in denaro per l'importo complessivo pari ad euro 14.500,00 di cui:

- € 2.500,00 mediante accollo dell'acconto del compenso corrisposto in favore dell'O.C.C.. Al riguardo si dà atto che l'impegno che è stato onorato;
- € 8.000,00 (ovvero eventuale maggiore o minor somma necessaria) mediante accollo di tutte le spese correlate all'atto di donazione del laboratorio; al riguardo si dà atto che le spese correlate all'atto di donazione ammontano ad € 7.300,00 come da fattura n. 312 del 6 luglio 2022 emessa dal Notaio G.B. Bracone che risulta quietanzata;
- quanto alla differenza, stimata in € 4.000,00, mediante n. 4 versamenti annuali di pari importo il primo scadente entro 12 mesi decorrenti dalla data di apertura della procedura; al riguardo si dà atto che il saldo dell'importo che i genitori del debitore si sono impegnati a versare ammonta ad € 4.700,00 e verrà corrisposto in quattro quote annuali di € 1.175,00.

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto, in sede di redazione della relazione particolareggiata, ha espresso giudizio positivo in ordine alla completezza e attendibilità della documentazione allegata al ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio; ad esito delle operazioni di inventario, acquisita dal debitore la dichiarazione circa l'assenza di ulteriori beni, lo scrivente conferma l'elenco analitico dei beni che compongono il patrimonio indicato dal debitore.

### III. MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEI BENI

#### Beni Immobili

Preliminarmente si da atto che il Liquidatore, come prescritto nel decreto del 27.5.2022, ha attuato le forme di pubblicità previste a suo carico procedendo alla trascrizione del decreto di apertura della procedura presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari; per tale attività si è avvalso dell'assistenza tecnica dell'Arch. Sergio Procaccini ed ha provveduto ad anticipare le relative spese.

Ciò premesso, si reputa opportuno che la liquidazione delle proprietà immobiliari acquisite all'attivo della presente procedura, distinte in due lotti, avvenga a mezzo di una procedura competitiva secondo le disposizioni del codice di procedura civile (artt. 569 e ss. c.p.c.) e, in particolare, tramite vendita telematica asincrona come da circolare del 17.12.2020 del Tribunale di Teramo.

In particolare:

- l'incarico di "gestore della vendita" verrà attribuito alla società Aste Giudiziarie Inlinea Spa ovvero altro soggetto eventualmente designato;
- nel primo avviso di vendita il prezzo a base d'asta sarà il medesimo indicato nella perizia di stima a firma dell'Arch. Sergio Procaccini, precisamente € 189.000,00 (offerta minima € 141.750,00) per quanto attiene l'appartamento sito in Teramo alla Via Insorti di Bosco Martese n. 74 (**Lotto n. 1**) ed € 221.000,00 (offerta minima € 165.750,00) per quanto attiene il locale adibiti ad officina/magazzino sito in comune di Teramo alla Via Ivangrad (**Lotto n. 2**);
- la pubblicità degli avvisi di vendita, corredati dalla perizia di stima redatta dall'Arch. Sergio Procaccini, e gli eventuali ribassi, in casi di diserzione del primo bando, avverranno nel rispetto di quanto previsto nella citata circolare del 17.12.2020;

Attesa l'assenza di disponibilità liquide verrà chiesto al Gestore della Vendita ed agli altri soggetti deputati alle attività di pubblicità la possibilità di pagare i servizi con il ricavato (e quindi ad esito) della vendita dei beni; i diritti di pubblicazione sul P.V.P. verranno anticipati dallo scrivente.

- si darà atto che prima del compimento delle operazioni di vendita verranno informati il debitore, i creditori ed il giudice e che, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione.

Il trasferimento del bene a seguito di aggiudicazione definitiva nonché la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione (ipoteche) e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi, nonché di ogni altro vincolo, compreso la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione ai sensi art. 14-novies L. 3/2012, avverrà mediante apposito decreto emesso dal Giudice Delegato.

\*\*\*

Per quanto attiene l'IMU che maturerà nel corso della procedura, in assenza di previsioni legislative e attesa l'equiparazione sostanziale della Liquidazione del Patrimonio con la procedura di Fallimento, il sottoscritto ha presentato al Comune di Teramo una dichiarazione che attesta l'avvio della procedura e provvederà al pagamento dell'imposta relativa all'intera procedura entro tre mesi dal decreto di trasferimento degli immobili (art. 10 c. 6 D.Lgs. 504/92).

#### Beni Mobili

Come anticipato, a giudizio dello scrivente i beni mobili di proprietà del ricorrente (motociclo e autovettura) hanno un valore di mercato molto modesto con la conseguenza che il valore di realizzo nel contesto di una procedura competitiva potrebbe non coprire i costi da sostenere per la gestione e la vendita del bene; nel caso il bene non venisse aggiudicato la procedura dovrebbe farsi carico anche degli oneri di smaltimento.

Al riguardo si è affermato che *“La liquidazione del patrimonio è una procedura concorsuale (v. art. 7, comma 2, lett. a) e, inquanto tale, deve essere condotta secondo un criterio di economicità, nell'interesse dei creditori considerati come massa, dovendosi evitare attività antieconomiche, ovvero attività che abbiano costi superiori ai risultati economici che da esse è possibile attendere: ne discende, pertanto, la possibilità di ricorrere all'applicazione analogica dell'art. 104 ter, 8° co. l.f. che consente al curatore di non acquisire*

all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. Il giudizio di antieconomicità della liquidazione, che può motivare l'abbandono ai sensi dell'art.104ter 8° co. l.f., può ricorrere anche nel caso in cui il valore di determinati beni immobili sia tale per cui la sua liquidazione potrebbe recare parziale soddisfazione, nella migliore delle ipotesi, ad un solo creditore che abbia iscritto ipoteca sui beni, posto che la procedura concorsuale, per sua natura, ha lo scopo di curare gli interessi della massa dei creditori (anche quando non sia in grado di portare beneficio a ciascuno di loro) e non si giustifica laddove si riveli anticipatamente e in modo certo utile ad un singolo soggetto. Per quanto riguarda gli effetti della rinuncia alla liquidazione dei beni, deve applicarsi, in quanto compatibile, il disposto dell'art. 104-ter, comma 8°, legge fall., laddove esso attribuisce ai singoli creditori il potere di iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni abbandonati, in deroga all'art. 51 legge fall. (per quanto riguarda il fallimento), ovvero sia (per quanto riguarda la liquidazione del patrimonio) in deroga all'art. 14-quinquies, comma 2, lett. b: quest'ultima norma, peraltro, pone il divieto di azioni individuali "sul patrimonio oggetto di liquidazione", lasciando impregiudicata la possibilità che quest'ultimo sia delineato nel programma di liquidazione anche ricorrendo all'esclusione dei beni privi di valore attivo" (Tribunale di Udine 1.6.2020).

Nello stesso senso anche il Tribunale di Livorno secondo il quale "L'unica eccezione alla liquidazione è riservata a quei beni per i quali il Liquidatore, nel redigere il programma di liquidazione previsto dall'art. 14 novies, decida di rinunciare perché le spese di custodia e vendita ne superano il valore di probabile realizzo o al diverso caso di beni la cui liquidazione arrechi un pregiudizio alle ragioni dei creditori andando ad incidere negativamente sull'entità della massa attiva da destinare alla soddisfazione degli stessi (ad esempio il caso dell'auto di scarso valore necessaria al debitore per recarsi a lavoro laddove una quota dello stipendio sia destinata alla soddisfazione dei creditori)"<sup>1</sup>.

In considerazione di quanto sopra lo scrivente non ritiene economicamente conveniente procedere alla liquidazione (i) del Motociclo Yamaha Motor Espana S.A. targato DC17701 anno di prima immatricolazione 16.05.2007, e (ii) dell'Autovettura FORD FUSION G.MBH targata CT600TF, anno di prima immatricolazione

---

<sup>1</sup> LINEE GUIDA IN MATERIA DI SOVRAINDEBITAMENTO - MARZO 2021 (versione aggiornata alla Legge 18 dicembre 2020 n. 176 di conversione del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137).

09.03.2005; detti beni, pertanto, resteranno nella disponibilità del debitore ed i singoli creditori (informati della rinuncia alla liquidazione mediante la comunicazione del presente programma di liquidazione) potranno intentare azioni esecutive, ovvero cautelari, sui medesimi.

#### **IV. AZIONI DEL LIQUIDATORE EX ART. 14-DECIES L. 3/2012**

Come anticipato, allo stato non è necessario esercitare azioni per conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e non sono emersi i presupposti per esperire azioni revocatorie.

#### **V. TEMPI**

Per quanto attiene i tempi della liquidazione, lo scrivente non può che evidenziare come gli stessi siano inscindibilmente legati alla vendita dei beni immobili e pertanto difficilmente stimabili, tuttavia le attività programmate, i ribassi periodici previsti, le modalità di pubblicità stabilite dal liquidatore dovrebbero garantire *“la ragionevole durata della procedura”*, disposta dall’art. 14- novies, comma 1 Legge 3/2012, prevista pari ad anni quattro.

#### **VI. CONCLUSIONI**

A conclusione della presente relazione, il sottoscritto professionista, a norma dell’art. 14 novies Legge 3/2012, sottopone il seguente

#### **PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE**

con l’impegno ad integrarne i punti che meritino un chiarimento, ovvero apportarvi modifiche ed integrazioni in relazione ad eventuali osservazioni, nonché a depositare un programma supplementare in caso di sopravvenute esigenze/informazioni.

Si allega: 1) Verbale di inventario, 2) documentazione fotografica motociclo, 3) documentazione fotografica autovettura.

Con osservanza.

Teramo, 10.8.2022

Il Liquidatore

F.to Dott. Lorenzo Tullii